

# LEADER

Sviluppo guidato dalle comunità locali

---

## FAQLEADER

Azioni specifiche

## ASPETTI GENERALI



**Documento realizzato nell'ambito del Programma  
Rete Nazionale della PAC 2025-2027**  
Progetto Monit Leader (CREA, Scheda CR01.08)

**Organismo nazionale responsabile:**

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste  
Direzione Generale Sviluppo Rurale  
Direttore Generale: Simona Angelini

**Responsabile scientifico:** Raffaella Di Napoli

**Autori:** Giorgia Matteucci, Fabio Muscas

**Risposte a cura di:** Roberta Ciaravino, Annalisa Del Prete, Giulia Diglio,  
Giuseppe Gargano, Giorgia Matteucci, Fabio Muscas, Emilia Reda,  
Gabriella Ricciardi

**Revisione:** Giorgia Matteucci

**Sviluppo web e comunicazione:** Roberta Gloria

**Progetto grafico:** Roberta Ruberto

**Data:** aprile 2026

## Sommario Domande

<b>2025_02/1</b> Cosa si intende per "operazioni specifiche"? La modalità attuativa a regia o mista è sufficiente per definirle tale un'operazione?.....	5
<b>2025_02/3</b> I GAL possono inserire una tipologia di spesa aggiuntiva per personale interno o external expertise? Questo rende l'azione "specificata"? .....	6
<b>2025_02/4</b> In caso di modalità "mista", è necessario distinguere i sotto-interventi (es. azione 1, sotto-interventi 1.1 e 1.2) con dotazione finanziaria e modalità attuative separate? .....	7
<b>2025_03</b> È possibile prevedere l'erogazione di un anticipo su un'azione specifica? a quale scheda di intervento occorra fare riferimento?.....	8
<b>2026_01</b> È ammissibile, nell'intervento SRG06, una modalità mista "gestione diretta + convenzione"?.	10
<b>2026_02/1</b> Come può essere attivato un intervento nella modalità "in convenzione"? .....	12
<b>2026_02/3</b> Nei progetti a titolarità GAL è opportuno prevedere un'apertura "a sportello"?.....	14



2025\_02/1

**Domanda:** Cosa si intende con "Le operazioni specifiche invece, sono intese come operazioni caratterizzate da elementi di contenuto e/o risultati e/o attuativi sostanzialmente differenti rispetto alle operazioni ordinarie"? La modalità attuativa a regia o mista è sufficiente per caratterizzarle come specifiche? - Nelle more di una interpretazione univoca la commissione ha stabilito che le operazioni indicate come specifiche nei PdA ma che rimandano direttamente ad un intervento del PSP, a meno che non riportino una solida motivazione di differenza rispetto a quanto previsto dal PSP, devono essere riportate come ordinarie.

**Risposta:** In linea generale sì, fermo restando il rispetto della normativa comunitaria. Ciò anche nel caso di attivazione di operazioni previste nel PSP ma non attivate a livello regionale.

**2025\_02/3**

**Domanda:** È possibile per i GAL prevedere l'inserimento di una tipologia di spesa in più? Tipicamente SP3 "spese per personale interno o external expertise". In questo caso, l'azione diventa specifica?

**Risposta:** Sì, in questo caso si parla di operazioni specifiche (vedi pr. 6.5 "Condizioni attuative degli interventi" del bando regionale). In caso di inserimento di tipologie di spesa in più rispetto a quelle previste dai singoli interventi, la Regione dovrà accertare che quella spesa sia comunque riconducibile a quelle previste dal PSP, pertanto coerente con il Reg. UE 2021/2115 e non rappresenti una duplicazione di una spesa già contemplata per evitare il rischio di doppio finanziamento (ad es. spese per personale interno che sono già previste nel sotto intervento B "animazione e gestione delle SSL").

**2025\_02/4**

**Domanda:** Quando è prevista la modalità “mista”, sono due sotto-interventi della stessa azione (az. 1, sott. 1.1 e 1.2)? è necessario specificare/splittare i sotto-interventi come dotazione finanziaria e come modalità attuative?

**Risposta:** Sì, utile per una buona programmazione delle attività (tempi, indicatori, ecc.) e per il monitoraggio, ma non obbligatorio in questa fase; potrebbe essere rimandabile alla fase di predisposizione dei progetti esecutivi o a seguito dell’approvazione delle linee guida procedurali del LEADER.

## 2025\_03

**Domanda:** Si chiede un chiarimento sulla possibilità di prevedere l'erogazione di un anticipo su un'AZIONE SPECIFICA. L'articolo 44 del Regolamento UE 2021/2116, al paragrafo 3, recita: "Gli Stati membri possono decidere di versare anticipi fino al 50 % nell'ambito degli interventi di cui agli articoli 73 e 77 del regolamento (UE) 2021/2115".

L'Articolo 77 – Cooperazione, del Reg. 2021/2115, al paragrafo 1 recita: "Gli Stati membri possono concedere un sostegno a favore della cooperazione alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei propri piani strategici della PAC:

- a) per preparare e attuare i progetti dei gruppi operativi del PEI di cui all'articolo 127, paragrafo 3;
- b) per preparare e attuare l'iniziativa LEADER;
- c) per promuovere e sostenere regimi di qualità riconosciuti dall'Unione e dagli Stati membri e il loro utilizzo da parte degli agricoltori;
- d) per sostenere i gruppi di produttori, le organizzazioni di produttori o le organizzazioni interprofessionali;
- e) per preparare e attuare strategie «Piccoli comuni intelligenti» secondo quanto stabilito dagli Stati membri;
- f) per sostenere altre forme di cooperazione".

La scheda SRG06 al paragrafo "Condizioni di ammissibilità delle spese" prevede SP02 - "Erogazione anticipi – È consentito il pagamento di anticipi ai Gal fino al 50% del contributo concesso per le singole SSL alle condizioni stabilite nella sezione 4.7.3, paragrafo 3, del presente piano".

La sezione 4.7.3, paragrafo 3, del PSP "ANTICIPI PER GLI INTERVENTI DI INVESTIMENTO E COOPERAZIONE (art. 73, 74 e 77 del Reg. (UE) n. 2021/2115) La possibilità di concedere anticipi ai beneficiari e le percentuali massime concedibili è indicata nelle singole schede di intervento".

Dunque, la possibilità di concedere anticipi ai beneficiari e le relative percentuali massime concedibili è vincolata a quanto indicato nelle singole schede di intervento.

Pertanto, l'erogazione dell'anticipazione si basa su due presupposti giuridici: l'intervento deve rientrare in una delle tipologie previste dall'articolo 44 (quindi artt. 73 e 77 del regolamento (UE) 2021/2115) e la scheda del CSR di competenza deve prevedere la possibilità di erogare l'anticipo stabilendone anche la percentuale.

Pertanto, alla luce delle disposizioni normative testé rappresentate, con riferimento agli interventi a regia diretta e, comunque, alle azioni specifiche in generale, al fine di stabilire se sia ammessa la possibilità di richiedere l'erogazione dell'anticipo occorre verificare i seguenti presupposti:

1. in quale tipologia di intervento rientra l'azione specifica (articolo 73 o 77 del Regolamento (UE) 2021/2115);
2. a quale scheda di intervento occorra fare riferimento.

Con riferimento al punto 2, nel caso di azione specifica, si chiede se la scheda del PSP a cui

fare riferimento possa essere la scheda di intervento a cui l'azione specifica "si è ispirata" ovvero, per la regia diretta, se la scheda di riferimento possa essere la stessa SRG06; in questo ultimo caso la condizione SP02 della SRG 06 del CSR sembrerebbe essere rivolta non solo al sotto-intervento B.

**Risposta:** Come osservato, la possibilità di concedere anticipi ai sensi dell'art. 44, Reg. UE 2021/2116 è vincolata a quanto stabilito nelle singole schede di intervento. In particolare, nel caso delle azioni specifiche di LEADER, alla scheda SRG06, in quanto riconducibile all'art. 77, lett. b) del Reg. UE 2115/2021.

Ai sensi dell'intervento SRG06 del PSP, paragrafo SP02 "Erogazione anticipi", gli aspetti da considerare sono due:

1. è consentito il pagamento di anticipi ai Gal fino al 50% del contributo concesso per le singole SSL;
2. le condizioni a cui fare riferimento per la concessione dell'anticipo sono quelle riportate nella sezione 4.7.3, par. 3, del PSP; in sostanza, quelle indicate nelle singole schede di intervento.

Ne deriva che i GAL, in quanto beneficiari dell'azione specifica, possono ottenere un anticipo fino al 50% della SSL. Va tuttavia osservato che nella scheda intervento SRG06 del CSR, il paragrafo SP02 relativo alla erogazione di anticipi - come previsto nel PSP 2023-27, non è riportato, per cui si tratta di capire se si sia trattato di una mera svista (che andrebbe quindi corretta) o di una precisa scelta dell'AdG regionale; in tale ultimo caso, la possibilità di concedere anticipi ai GAL, in quanto beneficiari di azioni specifiche, potrebbe essere preclusa.

In ogni caso, si ricorda che ai fini applicativi, fa fede quanto scritto nel bando delle singole schede di intervento - in quanto *lex specialis* - e che il loro contenuto può essere precisato in successive Disposizioni attuative regionali.

## 2026\_01

**Domanda:** La scheda intervento SRG06 del PSP prevede che le operazioni specifiche possano essere implementate secondo le seguenti opzioni: 1) avviso pubblico - anche a sportello - predisposto dal GAL; 2) in convenzione: il GAL elabora un'idea progettuale e seleziona uno/più soggetti che la realizzano in convenzione; 3) a gestione diretta: il GAL è esso stesso beneficiario di una operazione o progetto e, se necessario, può eventualmente selezionare fornitori di beni e servizi ritenuti strategici per la realizzazione del progetto stesso; 4) modalità mista (a gestione diretta + bando): per alcune operazioni, è possibile prevedere la combinazione di una azione a gestione diretta e di una/più azioni attuate tramite la pubblicazione di un bando predisposto dal GAL. Si chiede un parere sulla liceità di considerare "modalità mista" anche l'opzione "a gestione diretta + convenzione", che in vari casi si starebbe rivelando potenzialmente l'opzione migliore per i GAL toscani e da parte nostra giudicheremmo legittima se non prendessimo strettamente alla lettera quanto sopra riportato dalla scheda intervento.

**Risposta:** La scheda SRG06 non introduce divieti espressi alla combinazione "gestione diretta + convenzione" e, al contempo, riconosce la convenzione quale modalità ordinaria e autonoma di attuazione delle operazioni; di conseguenza, la "modalità mista" può essere letta in senso funzionale, quale combinazione tra una fase/azione a regia e/o gestione 3 diretta del GAL e una o più azioni attuate da soggetti terzi, individuati mediante strumenti coerenti con la natura dell'operazione. In questa prospettiva, l'indicazione presente nella scheda intervento del PSP "gestione diretta + bando" va letta quale esemplificazione della forma più ricorrente (procedura competitiva) piuttosto che limitazione tassativa delle possibili modalità attuative, considerato altresì che la stessa scheda riconosce autonomamente la modalità "in convenzione". La combinazione "gestione diretta + convenzione" può considerarsi sostanzialmente coerente con la modalità mista perché realizza il medesimo impianto funzionale (regia/beneficiario + attuazione di parti tramite terzi); la stessa risulta altresì coerente con il metodo LEADER e con la prassi consolidata della programmazione 2014–2022, nella quale sono state diffusamente attuate azioni a gestione/regia diretta dei GAL integrate con forme di collaborazione strutturata con soggetti territoriali (accordi, convenzioni, partenariati), in particolare per progetti complessi, di sistema o di comunità. Si segnala, inoltre, che nel documento "Guida al monitoraggio di Leader nella programmazione 2023-2027" del marzo 2024, pag. 6, Tab.3 Definizioni – Modalità attuative, viene riportata la definizione della modalità mista intesa come "Azione che prevede la combinazione di un'azione a gestione diretta e/o in convenzione e di una o più azioni attuate tramite bando e/o in convenzione". In conclusione, si ritiene ammissibile e legittimo ricomprendere la combinazione "gestione diretta + convenzione" quale declinazione della modalità mista dell'intervento SRG06 con l'accortezza, da parte dell'AdG, di formalizzazione tale interpretazione nelle disposizioni attuative regionali dell'intervento, motivandone adeguatamente la scelta anche ai fini di una maggiore certezza applicativa, nonché garantendo che siano assicurati i principi di trasparenza, tracciabilità ed evidenza

pubblica. Si ritiene opportuno precisare, infine, che la convenzione non deve essere intesa come forma di discrezionalità dell'affidamento (in convenzione piuttosto che a bando pubblico), poiché questo si tradurrebbe in un aggiramento della normativa sugli appalti, a meno che non ci siano le condizioni di esclusione previste dalla medesima disciplina.

**Domanda:** Nella modalità attuativa “in convenzione”, il beneficiario può essere direttamente il soggetto convenzionato (o pubblico o partenariato pubblico/privato) selezionato tramite manifestazione di interesse o indicazione diretta nella SSL? In tal caso, come si attiva l'intervento: è il GAL che emana un bando rivolto soltanto al soggetto convenzionato? In alternativa, qualora il soggetto beneficiario sia il GAL, l'ADGR si limita ad emanare un avviso per progetti a titolarità gal, senza dover predisporre un bando per selezionare il soggetto convenzionato?

**Risposta:** Gli interventi realizzati in convenzione rappresentano una delle modalità attuative delle azioni specifiche; essi presentano caratteristiche di spiccata specificità e prevedono la sottoscrizione da parte del GAL di convenzioni con soggetti pubblici per la realizzazione del progetto. Nel caso di progetti attuati in convenzione il beneficiario diretto può essere sia il GAL sia il soggetto convenzionato. Nelle Disposizioni attuative dell'intervento SRG06 della regione Emilia-Romagna (All. 1 - p. 31 ss.) è previsto che il soggetto convenzionato sia beneficiario diretto del progetto, ma è necessario che questo abbia natura pubblica. La procedura prevede che il soggetto convenzionato possa: • essere già stato selezionato ed indicato nella SSL approvata; • essere selezionato successivamente all'approvazione della SSL, mediante procedura ad evidenza pubblica che sarà gestita dal GAL. Nel primo caso è necessario indicare le motivazioni della scelta, che devono specificare perché il soggetto individuato risulta l'unico idoneo - per specifico legame territoriale, per finalità istituzionali, per competenza o per la funzione esclusiva svolta e/o in quanto titolare della disponibilità del bene - a poter attuare l'intervento in base agli obiettivi del progetto e alle tipologie di azioni che dovranno essere realizzate. In entrambi i casi non serve un bando regionale in quanto è il GAL a selezionare il soggetto convenzionato; in particolare, il soggetto convenzionato è responsabile della corretta attuazione del progetto, mentre il GAL ha l'obbligo di sovrintendere alla sua realizzazione attraverso un monitoraggio dell'esecuzione finanziaria e fisica. Diversamente, può essere stabilito che il beneficiario diretto nonché titolare della domanda di sostegno sia il GAL, il quale dovrà poi stipulare la convenzione con un soggetto attuatore – sia pubblico che privato - individuato tramite apposita procedura di evidenza pubblica. In tal senso, regione Abruzzo (All. 2 – p. 21 ss.) laddove si parla di “azioni a regia” per indicare “interventi realizzati dal GAL, in qualità di Beneficiario del sostegno, tramite convenzione, quando un progetto richiede competenze specifiche o coinvolge soggetti con finalità istituzionali particolari”, e regione Umbria (All. 3 – p. 16) la quale stabilisce che “il GAL elabora un'idea progettuale e seleziona uno/più soggetti che la realizzano in convenzione. In tali fattispecie il GAL è beneficiario, ma la realizzazione presuppone l'affidamento in convenzione a soggetti pubblici o a partenariati pubblico-privati, da individuare secondo procedura di evidenza pubblica”. A riguardo, si richiama anche quanto previsto nel documento della RRN “Tassonomia dei progetti LEADER: definizioni e iter procedurali” (All. 4) il quale, nel suggerire una definizione comune delle metodologie attuative nel panorama articolato dei vari PSR

regionali, illustra la procedura per gli interventi a regia in convenzione GAL: “il GAL elabora un’idea progettuale e seleziona uno o più soggetti (generalmente pubblici) convenzionati, che saranno poi beneficiari del sostegno, nel rispetto delle norme sulla concorrenza attraverso la pubblicazione di un avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse”.

**2026\_02/3**

**Domanda:** Si chiede se sia utile prevedere un'apertura "a sportello" nei progetti a titolarità GAL, così da consentire ai medesimi GAL di presentare i progetti esecutivi quando sono pronti?

**Risposta:** Considerata la natura delle azioni specifiche, in cui il GAL è beneficiario, la soluzione dell'apertura "a sportello" rappresenta una semplificazione dal punto di vista amministrativo, permettendo la presentazione delle domande di sostegno a seguito della mera presentazione del progetto esecutivo da parte del GAL e, al contempo, garantendo una diminuzione dei tempi istruttori.

## RETE NAZIONALE DELLA PAC

Organismo nazionale responsabile:

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

[reterurale@politicheagricole.it](mailto:reterurale@politicheagricole.it)

<http://www.reterurale.it>

@reterurale

<http://www.facebook.com/retenazionalepac>

## RETE LEADER

[reteleader@crea.gov.it](mailto:reteleader@crea.gov.it)

<http://www.reterurale.it/leader20232027>

<https://www.facebook.com/reteleader>

